



*Comune di Canelli (Prov. Asti)*

# **UTENZE NON DOMESTICHE**

## **ISTANZA RIDUZIONE QUOTA VARIABILE TARI**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 TRIBUTI- AFFARI GENERALI**

Visto l'art. 17 del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa Rifiuti approvato con D.C.C. n. 13/2014 del 29/04/2014, da ultimo modificato con D.C.C. n. 58/ 2022 del 28/12/2022

### **RICORDA**

- che entro il 28 febbraio 2026 le utenze non domestiche che ne abbiano titolo devono presentare la documentazione atta ad ottenere la riduzione della quota variabile dovuta ai sensi dell'art. 1, comma 649 della Legge 147/2013;
- che per la presentazione dell'istanza, corredata dall'attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che ha effettuato l'attività di riciclo, deve essere utilizzato il fac-simile predisposto dall'Ente e allegato al presente atto;
- i rifiuti cui fare riferimento sono quelli corrispondenti alle categorie di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 2) dell'Allegato L-quater D.Lgs. 152/2006 ora considerati rifiuti urbani se provenienti dalle attività indicate nell'allegato L-quinquies;
- che elementi indispensabili dell'istanza devono essere:
  - la quantità totale di rifiuti prodotti ripartiti per le varie tipologie,
  - la quantità di rifiuti avviati al riciclo,
  - la tipologia di rifiuti avviati al riciclo,
  - i relativi codici EER,
  - i dati identificativi dell'impianto di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione/ragione sociale, P. IVA/codice fiscale, localizzazione e attività svolta);
- che, come dispone il comma 3 dell'art. 17 del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa Rifiuti, l'esatto ammontare della riduzione è comunque determinato annualmente dalla Giunta Comunale in funzione delle risorse disponibili;
- che, ex art. 17, comma 3 - bis del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa Rifiuti, la riduzione di cui trattasi non è cumulabile con l'agevolazione prevista dal comma 4 dell'articolo 7 del medesimo;
- che la quota variabile dovuta dall'utenza sarà ridotta a consuntivo, in ragione del rapporto espresso in percentuale, tra la quantità documentata di rifiuti urbani prodotti e la quantità dichiarata di rifiuti urbani assimilati avviati al riciclo, in ogni caso non superiore al 35%;
- che non saranno ammesse domande inoltrate oltre il termine perentorio del 28 febbraio 2026.

L'ufficio scrivente, dopo le opportune verifiche, concederà, se spettante, la riduzione richiesta che sarà corrisposta presumibilmente entro il mese di aprile 2026. La riduzione avrà valore per l'anno 2025, previa verifica della regolarità di tutti i pagamenti relativi alle bollette TARI.

Per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si rimane a disposizione ai seguenti numeri 0141/820221 - 0141/820219 – 0141/820216 e alla email [tributi@comune.canelli.at.it](mailto:tributi@comune.canelli.at.it).

*Canelli, lì 14 gennaio 2026*



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**Dott.ssa Vanda Cellino**